

II

DALL'ANTICO ORIENTE MEDITERRANEO AL MEDIO ORIENTE ATTUALE

Massimo Panebianco

(Emerito - Università di Salerno)

SOMMARIO: 1. Antico Occidente ed Oriente mediterraneo; 2.- Il ruolo dei trattati internazionali; 3.- I trattati orientali; 4.- Rapporti diplomatici; 5. Il ruolo del Sacro Romano Impero; 6. L'Europa carolingia nel Mediterraneo; 7.- L'Europa moderna 8. Confronto con i gruppi globali di Stati dell'Occidente e dell'Oriente contemporaneo.

1.- Antico Occidente ed Oriente mediterraneo.

Quando nella data simbolica del 476 d.C. i popoli d'Europa cominciarono a riflettere sul modello di relazioni internazionali già creato dall'Impero Romano d'Occidente nell'intero Mediterraneo, tale evento, inteso come 'epocale', certificava l'avvenuto adattamento di una istituzione 'sovrana nazionale', destinata a rinascere solo dopo quattro secoli nell'altrettanto anno simbolico del 800 d.C. con il Sacro Romano Impero. Invero l'istituzione imperiale si era rivelata ben capace di sintesi dell'unità comune con le diversità naturali di ciascuna Nazione.

Nel successivo multisecolare periodo di *vacatio* non fu facile riempire il vuoto giuridico così determinatosi, se non attraverso la via dei trattati internazionali. Per mantenere la pace e la giustizia nacque, così, un nuovo diritto, in un certo senso 'barbarico' e mostruoso, frutto di una difficile coesistenza e concorrenza fra romani, bizantino-ortodossi e islamici d'Asia, d'Africa e d'Europa (il cd. nuovo *jus gentium*). Invero, già dal secolo precedente al 476 d.C. le visioni imperiali avevano ceduto alla logica divisoria della cd. *Divisio Regnorum*. Esso stesso da tempo non risultava più uno, unico ed universale, ma frammentato o suddiviso in più parti. Sicché, i Regni d'Italia, Francia e Germania furono i primi successori e da Costantinopoli si riconobbe con una pluralità di trattati diplomatici, tale situazione ormai divenuta irreversibile¹. Nel primo mezzo secolo successivo (476 – 526 d.C.) i cd. trattati pre-giustiniani, registrarono un'epoca nella quale l'integrazione e la mescolanza tra i popoli europei sviluppa con una celerità maggiore rispetto ai cicli precedenti². Nella storia dei codici del *jus*

¹ Fonti principali del diritto medioevale, concernente la nascita di 'nuovi' Stati europei, restano quelle ben note della stessa epoca: Cassiodoro, *Variae*, Berlino 1894; Procopio di Cesarea, *De bello Gothico*, Lipsia 1905; Id., *Anecdota*, Lipsia 1906; Gregorio di Tours, *Libri historiarum XV*, Hannover 1942. Anche nel quadro delle predette fonti storiche, non costituì certamente un evento choc dell'anno 476 d.C., la cd. estinzione o fine dell'impero Romano d'Occidente, assorbita in un trattato dello stesso anno redatto fra Oreste, padre di Romolo Augusto, ultimo imperatore, e Genserico, Re dei vandali (testo in J. Barbeyrac, *Histoire des anciens traitez, ou recueil historique et chronologique des traitez répandus dans les auteurs grecs et latins, et autres monumens de l'antiquité jusques à l'Empereur Charlemagne*, Amsterdam – La Haye 1739, art. CXXXIV). Il commento relativo attesta che il trattato riflette una situazione di spoglio già avvenuta l'anno precedente, ormai diventata irreversibile e non più recuperabile da parte degli imperatori romani precedenti, in quanto estromessi dall'*Imperium*, da parte di Genserico sul doppio fronte di Roma e Costantinopoli. Lì dove non erano riusciti gli Imperatori romani di Occidente e di Oriente, reagisce in breve l'intesa italo-franco-sassone (476-478 d.C.), capeggiata dal primo proclamato Re d'Italia (Odoacre), germano di probabile origine Unna. Cfr. J. KOSTIC, V. RANALDI, A. SINAGRA, *Convegno scientifico internazionale. Dalla sovranità nazionale alla sovranità negoziale. Giorni del diritto Rolando Quadri*, Belgrado 2024; J. NELSON, *Carlo Magno: ritratti del re e dell'imperatore*, Milano 2022.

² Nella iconografia dei 'tre grandi' del Medioevo (Giustiniano, Maometto, Carlo Magno), la ricostruzione della figura del codificatore internazionale emerge dalle recenti riedizioni dell'opera principale: S. Schipani, *Justiniani Augusti digesta seu Pandectae*, Milano 2005, vol. 2 (vol. I, 1-80, contenente i testi preliminari sulla sfera di applicazione universale del digesto come ordine giuridico di concezione ampia per '*cunctos populos*'). Tale visione risultava già chiara ai 'romanisti' della scuola universitaria romana del primo '700 europeo (G. V. Gravina, *Origines juris civilis*, Roma 1700, su cui vedi ora F. Lomonaco, *Filosofia, diritto e storia in G.V. Gravina*, Roma 2006, tale opera è espressione delle nuove tendenze extra romanistiche della filosofia politica contemporanea italiana).

gentium Europaeum, quello di Giustiniano imperatore sarà il nome magico dell'Oriente, segnando un'era di trattati della comunità internazionale. Ciò avverrà come premessa delle successive epoche del *jus gentium*, nel nome di Maometto per il Medio Oriente e, infine, di Carlo Magno per l'Occidente³.

Tali trattati internazionali 'pre-giustiniani' sono di due tipi, occidentali ed orientali. I primi sono di spartizione o di successione a titolo particolare in singole parti dell'ex Impero Romano d'Occidente, legittimati per successiva concessione o investitura, operata a vantaggio dei nuovi *Regna*, entrati a far parte della 'civiltà' romana (cd. trattati genetici o di successione). Viceversa, i trattati orientali appartengono alla sfera d'influenza dell'Impero Romano d'Oriente, nel campo delle sue relazioni esterne con i *Regna* d'Occidente o con gli Imperi e Principi di Oriente e Medio Oriente (Persiani, Africani, Arabo-Saraceni del Golfo Arabico etc.). Ne consegue l'esistenza di una sorta di supremazia diplomatica dell'Impero Romano d'Oriente, a partire dall'epoca dei trattati internazionali pre-giustiniani. Invero, la sua posizione di unico Impero d'Europa, gli attribuisce un ruolo *super partes* di pacificazione nell'area occidentale come in quella orientale. Tale ruolo si compie, stabilizzando le due aree, rispetto alle controversie insorte nei 'Nuovi Stati', agitati da pretese 'reali' contrapposte e da vere e proprie contese con Stati confinanti minori.

A più riprese, si manifestano vari esempi documentati di tale ruolo pacificatore. Dal 476 al 526 c'è un contenzioso italiano concernente i primi tre sovrani riconosciuti, in ordine di tempo, come *Rex Italiae* (Odoacre, Teodorico, Atalarico)⁴. Per il regno dei Franchi, a partire dal Re Clodoveo, c'è un contenzioso concernente i rapporti con il Re di Borgogna e con la piccola Bretagna⁵. Per la Germania centro-meridionale, lungo la linea fluviale fra il Reno ed il Danubio fino all'Austria, c'è un contenzioso concernente i rapporti con i Goti (Visi-Goti ed Ostro-Goti)⁶. A parte tale ruolo euro-centrico, ancora maggiore e continuo risulta il peso 'asio-centrico' dell'Impero Bizantino ortodosso. Nel tradizionale rapporto 'inter-imperiale' intercorrente fra i due confinanti Imperi asiatici di Costantinopoli e di Persepoli (Persia), si vengono ad inserire protagonisti nuovi dell'Asia centrale, provenienti dal tradizionale sub-continente e dall'Asia centrale (come il Regno dei *Nephacenses* o *Nepalenses* provenienti dai confini indo-persiani dell'Himalaya)⁷.

2.- Il ruolo dei trattati internazionali.

L'insieme dei trattati internazionali dell'epoca giustiniana risponde ad una visione o teoria unitaria del diritto, espressa nel *corpus juris* (529 d.C.). Messi l'uno di fronte all'altro, lo *jus civile* non si differenzia dal *jus gentium* se non per ragioni di quantità degli Stati coinvolti, in quanto il primo dipende da una volontà di uno solo, mentre l'altro è opera congiunta di 'tutti o di molti' Stati. Ambedue

³ Il primo mezzo secolo dei trattati pre-giustiniani (476-526 d.C.), come riportati nel *Recueil historique*, comprende una serie di 50 trattati internazionali, su un totale di 200, relativi alle serie successive di Giustiniano (526-562 d.C.), di Maometto (post 622 d.C.) e di Carlo Magno (fino al 813 d.C.).

⁴ Nei trattati pre-giustiniani relativi al contenzioso italiano possono citarsi:

- Anno 476 d.C. Trattato fra Odoacre, Re d'Italia, ed Euric, Re dei Visigoti; Trattato fra lo stesso Odoacre e Genserico, Re dei Vandali.
- Anno 476 d.C. Trattato fra Zenone, Imperatore d'Oriente, e Teodorico, figlio di Valente e Re degli Ostrogoti; Trattato fra lo stesso Zenone e Hun-Ric, Re dei Vandali.
- Anno 480 d.C. Trattato fra Zenone e Teodorico (altro trattato fra le stesse parti nell'anno 483 e nell'anno 488).
- Anno 493 d.C. Trattato fra Odoacre e Teodorico.
- Anno 494 d.C. Trattato fra Teodorico, re d'Italia, e Gondebaud, Re di Borgogna.
- Anno 509 d.C. Trattato fra Teodorico e Clodoveo, Re dei franchi.
- Anno 526 d.C. Trattato fra Atalarico, Re d'Italia, ed Amacia, Regina dei Visigoti.
- Anno 528 d.C. Trattato fra Giustiniano, Imperatore d'Oriente, e gli Eruli (*erules*).

⁵ Il contenzioso dei Re franchi concerne, in prevalenza, i confini meridionali (Borgogna), centrali (Turingia e Sassonia) e orientali (Austria).

⁶ Il contenzioso germano-austriaco concerne i rapporti con i Visi-Ostro-Goti.

⁷ Il contenzioso Costantinopoli-Persepoli concerne prevalentemente i trattati dei tre imperatori bizantini succedutisi nel tempo (Zenone, Anastasio, Giustiniano).

mirano ad uno scopo generale di civilizzazione, sedimentata e cristallizzata come un'eredità comune (*digesta seu pandectae*), l'altro invece è frutto dell'opera politica continuamente nuova e rinnovatrice del legislatore imperiale o regale (*regesta*). In tale prospettiva il codice del nuovo *jus gentium* europeo non mira più alla divisione fra gli Stati eredi dell'Impero ad Occidente, rispetto all'altra diversa dell'Impero di Costantinopoli, viceversa, mira alla formazione di un'unica comunità internazionale fra Occidente e Oriente egualmente 'cristianizzata'. Sicché quest'ultima, nella sua nuova e sconvolgente visione della *Respublica Christianorum* viene presentata come società aperta all'accoglienza ed alla partecipazione di vecchi e nuovi Stati, *ab intra* e *ab extra* rispetto all'unico Impero⁸.

Il successivo decorso dei trattati giustinianeî resta fedele al suo programma iniziale di imposizione di un nuovo *jus gentium* cristiano, riferito alla comunità delle Nazioni eredi dell'impero Romano (Italia, Francia e Germania). Tale linea incontra resistenze non lievi, tanto nel campo del diritto privato (*jure privatorum* sia individui che famiglie), sia nel campo del diritto pubblico (*jure fisci* nel campo dei tributi e delle imposizioni personali). Di tale difficoltà di attribuzione è prova la progressiva estinzione della dinastia del Regno d'Italia nelle sue progressive espressioni (Teodato, Vitige e Totila)⁹. Il nuovo diritto della *Respublica Christiana*, come veicolato dal diritto imperiale bizantino-ortodosso, registrò quindi un cattivo esordio, proprio in Italia. Ma, la forma convenzionale dei trattati giustinianeî, comunque, riuscì a mascherare esiti imputabili *jure belli* a convenzioni militari, spesso stipulate con singole città italiane filoimperiali (Milano, Lucca, Napoli). Cosicché, almeno per altri tre secoli il diritto imperiale si impose, almeno fino alla rinascita rappresentata dal Sacro Romano Impero occidentale di Carlo Magno nel 800 d.C.¹⁰

Il contenzioso specifico dei patti italiani di origine giustiniana dimostra l'esistenza di un duplice livello di conflitti di leggi religiose, civili e fiscali, rispondenti a concezioni diverse. I cd. teo-patti contrapponevano una visione teo-cristica della politica religiosa fra l'ortodossia bizantina e romano cattolica delle nascenti Chiese d'Oriente e di Occidente (cd. credo del concilio di Nicea), rispetto alle eresie teologiche ariane diffuse in Medio Oriente ed ancora strisciante nelle chiese gotiche locali italiane. Viceversa, i cd. *jus*-patti (o *jura*-patti) dimostravano un conflitto fra il preesistente diritto romano classico radicato in Italia fra cittadini romani ed italici, rispetto al sopravvenuto diritto giustiniano, ispirato ai nuovi principi innovatori e rivoluzionari della eguaglianza 'universale' negli *jura civilia* (cittadini stranieri, uomini e donne, minori, adulti, liberi, schiavi etc.). Anche tale ultimo conflitto di leggi sarebbe stato risolto con l'ingresso 'ufficiale' del *corpus juris* giustiniano in Italia a partire dal IX-X sec. (via Amalfi, Roma, Bologna)¹¹.

⁸ Nel *Recueil historique* compare una vera e propria iconografia diplomatica sul ruolo di Giustiniano imperatore dell'Impero Romano d'Oriente (pagg. 150ss.– art. CLVII-CCXI). Il relativo testo dei trattati internazionali giustinianeî compare *de relato*, attraverso la citazione delle fonti storiche dell'epoca (v. *ante*, nt. 324), oppure attraverso la riproduzione letterale dell'articolato dei più importanti accordi stipulati. La singolarità di tali accordi consiste nella funzione distinta di 'teo-patti' (o patti teologici) sul fronte occidentale neo-cristiano e, viceversa, di 'geo-patti' (o patti politico-territoriali), sul fronte degli altri Imperi e potentati dell'area Medio-orientale (Tracia), asiatica centrale (Persia) e nord-africana (Regno dei Vandali). A tale proposito v. *ante* nota 269 sui regesti imperiali in edizione moderna.

⁹ Tale progetto di adesione al cristianesimo si compie fin dagli inizi, in sede di trattati del 528 da parte di Giustiniano con gli Unni (Barbeyrac, *Recueil cit.*, 152 – art. CLXIX). Lo stesso progetto si sviluppa negli anni successivi in diversi trattati con gli Etiopi (anno 531 d.C.), i Persiani (533 d.C.), ambedue sul fronte orientale. Per quanto concerne l'Italia (ed i suoi confini) si segnalano i trattati con la Regina Amalasueta (533 d.C. – art. CLXXIII) concernente un complesso contenzioso di rapporti politici, sia territoriali che dinastici, culminati nella successiva spedizione militare del *magister belli* Belisario (cd. guerra greco-gotica) dell'anno 534 d.C. (art. CLXXIV). In tale occasione, la campagna d'Africa contro i Vandali, configura un ruolo difensivo simultaneo dei confini occidentali dell'Impero e meridionali del Regno d'Italia.

¹⁰ Sulla base dei dati diplomatici, bisogna osservare come il ripristino dell'autorità imperiale in Italia, avvenga sulla doppia via delle 'battaglie' e dei 'trattati' fra Giustiniano e i tre ultimi Re goti d'Italia. Tali accordi segnarono per sempre la 'carta geografica militare' italiana, lungo le tre direzioni di accesso a Roma: A) Porta Est (Ravenna, Forlì, Bolsena); B) Porta Nord (Milano, Tuscia); C) Porta Sud (Messina, Napoli, Gaeta) (cd. geo-patti della guerra greco-gotica).

¹¹ I trattati giustinianeî per l'Italia si esprimono attraverso una doppia filiera di accordi con i '*reges* *civitates*' italiche:

A. Trattati con i tre Re (Teodato, Vitige e Totila)

B. Trattati con le tre città (Milano, Napoli e Messina).

Cfr. per i relativi testi Barbeyrac, *Recueil cit.*, 178ss.

3.- I trattati orientali.

Il mezzo secolo, che va dal 568 d.C. al 628 d.C., segna non solo l'inizio dei trattati post-giustiniani, quanto l'inaugurazione di una fase 'tripolare' delle relazioni internazionali. Sono appunto tre le comunità regionali imperiali, padrone dei grandi spazi giuridici, fra loro in posizione di dialogo-confronto e di coesistenza-confronto fra valori giuridici distinti e separati. Al dualismo semplificativo est-ovest (Impero d'Oriente e d'Occidente) si sostituisce un confronto di sistemi regionali fra comunità regionali (bizantino-ortodosso, arabo-islamico ed euro-occidentale). Per una sorta di legge profonda della storia internazionale, ricompaiono *mutatis mutandis* i tre precedenti poli del mondo antico. C'è un polo di attrazione greco-turco (come recita l'ultimo trattato di Giustiniano dell'anno 508 d.C.), c'è un polo emergente medio-orientale (prima arabo, poi arabo-islamico dal 628 d.C.) e, infine, c'è un terzo polo, già denominato romano di Occidente, ed ora chiamato 'euro-occidentale' (dal 721 d.C. dopo il confronto franco-arabo di Poitiers)¹².

Il diritto post-giustiniano dei trattati internazionali risulta, pertanto, essere un diritto di transizione intertemporale ad un mondo giuridico di sistemi regionali comunitari distinti e separati¹³. Invero, la politica di sistema inaugurata dagli Imperatori di oriente post-giustiniani (Giustino II, Maurizio, Heraclio) contribuisce alla costituzione di due sub-sistemi basati sullo spostamento di grandi masse di popolazione e sul loro collocamento in aree territoriali connesse. Ad Occidente grandi correnti migratorie dei popoli, chiamati Avari, dal Danubio al Reno, contribuisce a determinare una frontiera orientale 'lunga' (Istria, Austria, Longobardia, Svizzera, Borgogna). Tale frontiera ha un punto o cerniera in due ducati (Svevia e Baviera)¹⁴, viceversa, la politica di sistema dell'Impero sul fronte orientale si consolida sulla linea dei tradizionali trattati con la Persia (imperatori persiani Cosroe I e Cosroe II), ma soprattutto coinvolge nuovi attori dall'Anatolia al Mar Rosso (Turchi, Etiopi e soprattutto Arabi a partire dallo "starting point" del trattato di Heraclio con Maometto, imperatore e principe arabo)¹⁵.

¹² L'arco di tempo coperto dai trattati post-giustiniani decorre ai fini della presente ricerca, dall'anno 568 d.C. al 628 d.C., a partire dall'ultimo trattato internazionale a firma di Giustiniano fino al primo trattato dell'era maomettana (pagg. 200ss., articoli CX-CCLVIII del *Recueil*). In tale periodo matura un fenomeno contraddittorio, di rafforzamento dell'Impero di Oriente sul fronte occidentale, viceversa, di suo logoramento sul fronte orientale. Il vero e proprio cedimento ordinamentale avviene con l'apparizione del 'califfato islamico' (Damasco, Bagdad, Il Cairo, Fez, Cordova), compiuto nel nome di un libro 'teologico-giuridico' (il Corano), come diritto della *Umma* o comunità dei popoli islamici. Invero, la comunità bizantino-ortodossa, a partire da tale data, coesiste con la comunità arabo-islamica.

¹³ A cavallo fra il VI ed il VII secolo d.C. si compie una grande mutazione genetica nella storia del *jus gentium*, inteso come mondo di tre sistemi o famiglie giuridiche di gruppi di Stati ("Civil Law" – "Islamic Law" – "Common Law"). I relativi grandi legislatori simbolici sono Giustiniano – Maometto – Carlo Magno. Solo nella transizione agli Stati nazionali del 1700 – 1800 i grandi legislatori diventeranno gli alfieri di un *mundus novus* (J. Story, *The conflict of laws*, Boston 1832-1841; F. Savigny, *System des heutigen römischen Rechts*, Berlino 1848, vol. VIII; P.S. Mancini, *Il principio di nazionalità come principio di diritto delle genti*, Torino 1852). Su tali mutamenti strutturali, iniziati nell'epoca post-giustiniana, ha richiamato l'attenzione la dottrina più recente (cfr. M. Panebianco, *Jus gentium commerciale moderno*, Roma 2015, parte seconda).

¹⁴ Esemplici sono i trattati fra i 'tre Re' (Austria – Svizzera – Borgogna) e delle 'tre città' (Ravenna – Milano – Como).

¹⁵ La linea pattizia dei tre principali imperatori di Oriente, successivi a Giustiniano, è sintetizzabile come segue:

A. Giustino II

- Anno 568 d.C. – art. CCXIV – Trattato con i Turchi.
- Anno 571 d.C. – art. CCXVI – Trattato con Arethas, Re degli Etiopi.
- Anno 571 d.C. – Trattato con i Persiani.
- Anno 574 d.C. – art. CCXXII – Trattato con Cosroe I, Re dei persiani (*idem* anno 575 d.C.).
- Anno 574 d.C. – art. CCXXIV – Trattato con gli Avari.

B. Maurizio:

- Anno 584 d.C. – art. CCXXX – Trattato con i Longobardi ed i Re d'Austria.
- Anno 591 d.C. – art. CCXXXVIII – Trattato con Cosroe II, Re dei Persiani.
- Anno 592 d.C. – art. CCXXXIV – Trattato con Ghilberto, Re d'Austria.
- Anno 594 d.C. – art. CCXL – Trattato di un generale dell'Imperatore con un Khagan (Khan) degli Avari (*idem* anno 599 d.C.).

Caratteristica comune ai trattati internazionali post-giustiniani è, pertanto, propria della loro funzione, non più come accordi di stanziamento (cd. Regni romano-barbarici), quanto come pattuizioni di trasferimento migratorio (cd. regni romano-cristiani ed arabo-islamici). Ne deriva che ciascuna delle tre *gentes* risulta essere una *gens* multipla bizantina, arabo-islamica o europea (*europenses* dal 732 d.C.). Pertanto, la loro finalità ultima è quella di regolare i conflitti di sistema, favorendo il coordinamento, il ravvicinamento e l'armonizzazione dei singoli ordinamenti giuridici, costruiti su base personale e territoriale. L'importanza religiosa o missionaria, assunta da ciascun ordinamento, favorisce così la formazione di più ampie comunità a impronta teologico-politica, la bizantino-ortodossa in Medio Oriente, l'europea in occidente-cristiano e, infine, l'arabo-islamica dall'Oceano Indiano all'Oceano Atlantico lungo i confini di tre continenti contigui.

4.- Rapporti diplomatici.

La traiettoria diplomatica dell'Impero bizantino del VII-VIII sec. incrocia indissociabilmente ed ineluttabilmente quella del nascente califfato islamico di Maometto I, vero e proprio punto di svolta nell'evoluzione del mondo arabo antico verso il suo medioevo. La conservazione dei documenti diplomatici relativi all'esistenza di un grande polo giuridico euro-islamico, non poteva radicarsi in altro luogo se non negli archivi bizantini di Costantinopoli. Una volta 'scoperti' essi furono giustamente valorizzati nella grande stagione della 'codificazione' internazionale del primo '700 europeo'¹⁶. A fronte del nascente mondo del califfato islamico, i trattati europei assumono anch'essi un aspetto teo-politico. Sono conclusi dai Re franchi (da Carlo Martello a Pipino il Breve), in sintonia con i pontefici romani. In oltre un secolo, si perviene così all'anno 769 d.C., data di inizio del lungo arco dei trattati di Carlo Magno, prima re e poi Imperatore del restaurato sacro Romano Impero (769 – 813 d.C.)¹⁷.

Sicché la prassi diplomatica del VI-VII secolo consegna alla futura *Respublica Christiana* un panorama variegato di trattati internazionali, frutto di uno *jus contrahendi* sempre più riconosciuto a soggetti nuovi. Tale prassi a tutto si ispira, tranne che ad un modello serafico piramidale o multilivello, discendente dall'Impero egemone a Stati-clienti o protetti. Il modello è, invece, quello di una rete multipolare di soggetti chiamati a partecipare all'edificazione di una comune società politica. Siffatta visione è articolabile, almeno, in una quadripartizione di trattati: A) trattati carolingi secondo la formula delle '*Gesta dei per Francos*'; B) trattati pontifici allargati ai papi di Roma come potestà politico-religiosa (papi Gregorio II e III, papa Zaccaria); C) trattati dei futuri *europenses* della cintura alpina (franchi, borgognoni, svizzeri, austriaci, longobardi, svevi-bavaresi, illirici istriano-dalmazi etc.); D) trattati imperiali bizantini allargati a nuovi Stati in Occidente (bulgari, ungheresi) ed in oriente (califfati arabo-islamici)¹⁸.

C. Heraclio:

- Anno 611 d.C. – art. CCLIV – Trattato con Agilulfo, Re dei Longobardi (Lombardi).
- Anno 620 d.C. – art. CCLIV – Trattato con gli Avari.
- Anno 627 d.C. – art. CCLVII – Trattato con i Turchi.
- Anno 628 d.C. – art. CCLVII – Trattato con i persiani.
- Anno 628 d.C. – art. CCLVIII – Trattato con l'imperatore Maometto, Principe degli Arabi.

¹⁶ Il periodo carolingio arriva al 768 d.C., precedente al primo trattato di Carlo Magno (anno 769 d.C., pag. 305 del *Recueil* – art. CCCXXII).

¹⁷ In un'ottica meramente religiosa i trattati con gli arabi-islamizzati (e tra città e regioni cristiane con l'Islam), rappresentano *impia foedera*, frutto della repulsione nei confronti di *mores* civili e pubblici ritenuti inaccettabili (*jure civili*). Viceversa, in un'ottica politica la *defensio fidei* avviene in una prospettiva *jure gentium* di mobilitazioni delle alleanze (cd. Crociate) e di pacificazione con gli *hostes* (tregue e neutralità).

¹⁸ Nella visione diplomatica dell'alto Medioevo (628-768 d.C.), la classica bi-polarizzazione 'Maometto-Carlo Magno' va vista con attenzione ma anche con prudenza. Essa è vera come traiettoria di formazione dello Stato islamico (califfati) e dello Stato cristiano (Stato carolingio secondo la riforma gregoriana della *reformatio ecclesiae*). Ma la stessa visione salta il terzo polo bizantino-ortodosso dell'Impero d'Oriente, ancora presidio della frontiera orientale.

A. Trattati carolingi

I trattati carolingi del VII-VIII secolo sono l'ultima e più rilevante espressione dei re franchi (ex-Gallia)¹⁹. Tale attivismo diplomatico è parallelo rispetto a quello dei primi califfi arabi²⁰, segnati in modo particolare dalla conquista delle due città capitali di Gerusalemme e di Odessa (636 – 638 d.C.)²¹. Data la piega presa dagli eventi, si ritenne di rinforzare le difese diplomatiche sui vari fronti possibile di difesa dell'Occidente, con i Visigoti di Spagna, gli Italiani dei Ducati longobardi di Milano e di Benevento e, infine, con gli austro-tedeschi di Austria, Sassonia e Turingia²².

B. Trattati pontifici

Il secolo VIII segna l'ingresso ufficiale dei pontefici romani sul terreno dei rapporti internazionali, sul fronte italiano (longobardi) e poi su quello francese (carolingi da Carlo Martello, a Pipino il Breve e, infine, dal 768 con il figlio di quest'ultimo, il futuro Imperatore Carlo Magno²³.

C. Trattati di Stati europei

Come si è già detto, l'apparizione di un'Europa carolingia (franco-italo-germanica) deriva dall'influenza dei tre fattori continui e consolidati nella seconda metà del VIII sec. Essi, rispettivamente, risultano dal rafforzamento della Francia, dal collateralismo della Sede Apostolica Romana e dal coevo indebolimento dell'Impero d'Oriente, in bilico continuo tra lo Stato cristiano classico e lo Stato islamico nascente (califfato). Ne deriva una filiera di trattati europei, vero e proprio preludio, del modello dei trattati imperiali di fine VIII secolo²⁴. Al di sopra di tutto, l'introduzione stessa nel linguaggio politico-diplomatico, di una nuova denominazione chiamata 'Europa', significa la scoperta di una buona e nuova strada nel grande teatro giuridico dei popoli del Mediterraneo. In tale occasione si proietta la caduta o crisi dei grandi Imperi del mondo antico, di Occidente e di Oriente, ma si conserva l'ordine giuridico del *jus gentium*, come insieme di regole pubbliche e private fra soggetti diversi. E così, una volta scavallato l'ostacolo, gli Stati europei imparano a vivere 'senza Impero', secondo la regola del *rex in territorio suo est imperator*²⁵.

¹⁹ I rapporti diplomatici dei re franchi, come animatori della coscienza giuridica europea, risaltano per la loro naturale tendenza a presentarsi come Paese-leader, ben prima della nascita di un fronte occidentale anti-islamico (cfr. anno 628 – art. CCLX – Trattato dell'imperatore d'Oriente Heraclio con Dagoberto, Re di Francia) (*idem* anno 630, trattato con i bulgari, art. CCLXI).

²⁰ Anno 636 – art. CCLXVI – trattato fra un governatore dell'imperatore Heraclio ed un generale comandante del califfo Omar.

²¹ Anni 636-638 – art. CCLXIX – CCLXX – trattati del predetto califfo Omar con le due città indicate nel testo (v. anche anno 659 – trattato dell'imperatore Heraclio con i Saraceni).

²² Emblematico di questo periodo, circa l'impatto dell'offensiva araba in Europa, è l'accordo dell'anno 668, tra il capo di un corpo di spedizione bulgara ed i due duchi Grimoaldo (Milano) e Romualdo (Benevento) (art. CCLXXVIII).

²³ Primo trattato noto è quello dell'anno 707 fra papa Leone VII e Ariperto I, re dei longobardi – art. CCLXXVIII.

²⁴ Nel diritto carolingio i giuristi della Francia meridionale esaltano il ruolo dei *Regna* come insieme di ducati (Borgogna, Normandia, Bretagna, Aquisgrana). Nasce, così, la formula feudale del "chaque baron c'est roi chez soi".

²⁵ L'Europa dei secoli VII – VIII è quella degli Stati feudali o *foederati*, indipendenti nell'Impero, espressione non di 'anarchia' ma di 'multi-archia' (o sistema multipolare). Tanto risulta dalla filiera dei trattati internazionali dell'epoca:

- Anno 742 – art. CCCIX – Trattato fra Carlo Magno e Pepino (il Breve), figli di Carlo Martello.
- Anno 742 – art. CCCX – Trattato fra Carlo Magno e Pepino, Principi di Francia e di Germania.
- Anno 743 – art. CCCXI – Liutprando, Re dei *Lombardos* (longobardi) e quelli di Ravenna, su intercessione del papa Zaccaria.
- Anno 743 – art. CCCXII – Trattato fra Uniade, duca di Aquitania e Odicone, duca di Ravenna.
- Anno 743 – art. CCCXIII – Trattato tra Carlo Magno e Teodorico, duca dei sassoni.
- Anno 743 – art. CCCXIV – Trattato fra Carlo Magno e Pipino, duca di Aquitania.
- Anno 744 – art. CCCXV – Trattato tra Pepin e Teobaldo, duca germanico.
- Anno 747 – art. CCCXVII – Trattato tra Pepin (Pipino il Breve), reggente di Francia, ed i sassoni.
- Anno 752 – art. CCCXIX – Trattato tra Astolfo, re dei *lombards*, e papa Etienne.
- Anno 754 – art. CCCXXII – Trattato fra Pepin, Re di Francia, e papa Etienne.

D. Trattati imperiali

Tale inversione di tendenza si verifica con il cedimento del fronte occidentale, conseguente all'occupazione araba di più città della Spagna (Mérida anno 712). Altro motivo di preoccupazione divenne la successiva interferenza nell'abdicazione di Teodosio, Imperatore d'Oriente, in favore di Leone Isaurico, supportato da gruppi saraceni di Armenia (anni 716-717)²⁶. L'atto diplomatico più espressivo di tale svolta è dato dalla istituzione di un collegio inglese a Roma nell'anno 725, a seguito di un accordo tra papa Gregorio II e Jean di Wessex, Re d'Inghilterra²⁷. Ancora più emblematica è la successiva linea preferenziale degli accordi pontifici con i Re franchi, a partire da Carlo Martello (anno 734) fino a Carlo Magno (dal 769 al 813 d.C.)²⁸.

5.- Il ruolo del Sacro Romano Impero.

I trattati internazionali dell'impero carolingio di Carlo Magno (*Karolus Magnus - Charle Magne - Karl Der grosse*, imperatore dal 768 al 814 d.C.), possono essere letti nella uguale prospettiva interna o esterna all'Europa. Nella prima prospettiva tali testi diplomatici contrassegnano il ruolo del padre fondatore del Sacro Romano Impero (S.R.I.), successore dell'Impero Romano d'Occidente dopo quattro secoli di vacanza (476-800 d.C.). Il suo spazio geopolitico est-ovest è franco-germanico-italico, con organizzazione interna in corte imperiale, province e diocesi territoriali (v. la *kaisersaal* di Francoforte nell'edificio dei "romen" – romani). Viceversa, la seconda visione esterna o internazionalistica, considera i trattati imperiali di Carlo Magno, come uno dei tre imperi dell'epoca (trattati inter-imperiali con l'Impero d'Oriente e con l'Impero islamico d'Asia (Bagdad), d'Africa (Il Cairo) e di Spagna (Cordova)²⁹.

Tali trattati facilitano la restaurazione dell'autorità, prima regale e poi imperiale, attraverso una larga mobilitazione di forze collaterali o alleate in Europa (cd. formula-mito di Carlo Magno 'padre dell'Europa', secondo l'originaria beatificazione politica operata postuma nel 1187 da Federico I – Barbarossa nella città tedesca di Paderborn). Fra i numerosi trattati intra-imperiali, particolare attenzione meritano quelli relativi all'incoronazione di Carlo Magno e alla determinazione dei confini interni dello spazio giuridico imperiale. L'assunzione del titolo di imperatore dei romani, poi proseguita nel tempo successivo, serviva ad autolegittimare l'ordinamento, come ordine giuridico spazialmente delimitato e

-
- Anno 755 – art. CCCXXIII – Trattato fra Pepin, re di Francia, e Astolfo.
 - Anno 757 – art. CCCXXVI – Trattato fra l'Imperatore d'Oriente Costantino ed i *lombards*.
 - Anno 763 – art. CCCXXIX – Trattato fra l'Imperatore Costantino Capromide ed i bulgari.
 - Anno 769 – art. CCCXXXIII – Trattato fra Carlo, figlio di Pepin, Re di Francia, poi denominato Carlo Magno, con Lupus, duca di Guascogna.

²⁶ Nell'anno 746 matura la successione del trono da parte di Teodosio, come erede legittimo di Anastasio II e nell'anno successivo matura l'abdicazione in favore di Leone III Isaurico, concordata con i saraceni d'Armenia (art. CCXCII del *Recueil*). Nel successivo anno 748 il neo imperatore induce sostituzioni di governatori in Sicilia nella città di Seges (Segesta ed in funzione filo araba) (art. CCXCXI).

²⁷ Anno 725 – art. CCXXIX.

²⁸ V. art. CCCII e seguenti (in particolare il trattato dell'anno 741 fra papa Gregorio III e Carlo Martello, art. CCCVII).

²⁹ Al riguardo sul ruolo di Barbeyrac come studioso delle epoche storiche e di Carlo Magno come autore di trattati internazionali in tutte le direzioni v. G.M. Labriola, s.v. *Jean Barbeyrac*, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français. XII – XX siècles*, Parigi 2007; Id., *Barbeyrac interprete di Pufendorf e Grozio. Dalla costruzione della sovranità alla teoria della resistenza*, Napoli 2003; Id., s.v. *Jean Barbeyrac*, in P. Arabeyre, J.-L. Halpérin, J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français. XII – XX siècles. Nouvelle édition, revue et augmentée*, Parigi 2015, 44ss.

La lettura europeistica contemporanea dell'opera di Carlo Magno ne esalta la funzione euro-centrica dai Pirenei alle Alpi e dal Reno all'Elba: cfr. A. Barbero, *Charlemagne: Father of a Continent*, trans. A. Cameron, Berkeley 2004; Id., *Carlo Magno - Un padre dell'Europa*, Roma, 2006; F. Cardini, *Carlomagno, un padre della patria europea*, Milano 2002; Id., M. Montesano, *Storia medievale*, Firenze 2006; A. Santosuosso, *Barbarians, Marauders, and Infidels: The Ways of Medieval Warfare*, Boulder 2004; J. Sypeck, *Becoming Charlemagne: Europe, Baghdad, and The Empires of A.D. 800*, New York 2006.

non concorrente con quelli orientali (bizantino ed islamico). *Ratione temporis* esso consentiva a superare l'obiezione della *vacatio* degli antichi 'Cesari' romani, avvenuta per rinuncia al titolo imperiale e ad una preselezione o cancellazione de relativi diritti. Al riguardo, ancora si discute se tale scelta fosse stata frutto di un accordo espresso tra l'imperatore ed il papa, o di una reciproca influenza esercitata l'uno sull'altro (o viceversa)³⁰.

Nella cospicua serie dei predetti accordi internazionali è possibile individuare la linea divisoria fra 'accordi-presupposti' di avvicinamento all'assunzione del titolo imperiale (769 – 800) e di successivi 'accordi-condizione' espressione di un riconoscimento diffuso, a carattere adesivo e non contestativo. Malgrado l'apparente banalità, circa i modi ed i tempi di elezione della suprema magistratura dell'impero d'Occidente (cd. secondo impero), la questione assunse un suo rilievo geo-strategico permanente. Essa fu, invero, la base della identità dialettica politico-istituzionale dell'Occidente, come polo concorrente con quello di Oriente e con l'altro nascente arabo-saraceno-islamico (*europenses* o *jus gentium europaeum* come costituzione internazionale dell'Europa)³¹.

In tale contesto pattizio, le pattuizioni più rilevanti, vanno rintracciate negli accordi pontifici dell'epoca (Carlo Magno – Papa Adriano – Papa Leone III)³². In linea successiva vengono gli accordi di frontiera, definitori dello spazio politico-diplomatico geo-francese e geo-tedesco verso gli altri popoli dell'Occidente europeo³³. Infine, un ruolo del tutto particolare spetta agli accordi imperiali di Carlo Magno, nei confronti delle città-stato italiane a nord ed a sud di Roma, come avamposti strategici nei confronti dell'Impero d'Oriente, lungo la linea del nord-est (Ravenna, Verona, Venezia) e, soprattutto del sud-ovest (Napoli, Benevento). Complessivamente si ricava l'idea di un impero d'Occidente meno accentrato e monolitico di quanto normalmente si sia pensato. Aldilà di ogni facile semplificazione di comodo la *Respublica Christiana* medioevale non fu affatto una comunità di stati-clienti. Fu, semplicemente una cosa pubblica o una casa comune, frutto di una dinamica autonoma distinta e differenziata rispetto agli altri poli della comunità internazionale degli Stati del Medioevo³⁴.

³⁰ Anno 800 – art. CCCLXXVII – *Recueil* cit., 343, ove la questione relativa al carattere consensuale o non-consensuale dell'assunzione del titolo imperiale, viene risolta con una formula procedurale (*coronatio* di Carlo Magno come "empereur des romains"). Siffatta formula, includeva nell'accordo di 'coronazione' un soggetto certo, collettivo e presente alla pubblica cerimonia, portatore di un consenso unanime (*populus*). Tale consenso, pertanto, era da considerarsi rinnovabile, in occasione di successive future incoronazioni, da compilarsi in capo agli eredi e successori nell'esercizio della potestà imperiale (la classica *quaestio* fu aperta dagli stessi biografi del tempo come Eginardo, *Vita Caroli* e *Liber pontificalis* (Papa Leone III).

³¹ Nella lunga serie di trattati internazionali carolingi, riprodotti e riferiti nel *Recueil historique*, è utile una tripartizione evidente fra accordi pontifici, accordi regali-nazionali e ducali-regionali ed, infine, cittadini (con particolare riguardo alle città-stato dell'Italia meridionale, con fine stremo dell'impero d'Occidente).

³² Gli accordi impero-papato servono sul doppio fronte della legittimazione teologica (*omnis potestas a deo*) ed ecclesiale (episcopati nazionali). I trattati di Papa Adriano si dividono fra i Longobardi (Spoleto, anno 763) ma anche con i franchi (Carlo Magno – Papa Adriano, anno 774 – anno 781; Papa Leone III – Carlo Magno, anno 796).

³³ A partire dall'anno 769 d.C. (art. CCCXXXIV) i trattati di frontiera fra la Francia e gli altri Stati europei sono i seguenti:

- Nord Bretagna (Inghilterra) – anno 769 e 808.
- Sassonia (Germania centro orientale) anno 772 – 775 – 776 – 779 – 782 – 794 – 804.
- Lombardi (Lombardia) anno 774.
- Baviera (duchi di Baviera) anno 781 – 787.
- Danesi ed Ungari (*Hunns*) – accordi con Sigrido, Re dei danesi ed alcuni principi di Ungheria (anno 782); *idem* anno 783 – 811.
- Bretoni anno 786 – 787 – 799.
- Slavoni (accordo con Carlo Magno) anno 789.
- Aquitania anno 790.
- Baleari (Carlo Magno e popoli delle isole Baleari) anno 799.
- Anno 806 accordo con i Serbi da parte di Carlo (figlio di Carlo Magno).
- Anno 810 accordo fra Carlo Magno e gli abitanti di Cordova (Spagna) e con il Re Abu Aziz – anno 812.

³⁴ Il primo accordo importante è quello dell'anno 780 fra il papa Adriano ed il governatore di Napoli (ducato bizantino) in nome dell'imperatore d'Oriente Costantino V (art. CCCXLVI):

- Anno 781 – accordo interducale fra *Arechis* (*Aragis*), duca e principe di Benevento ed il duca di Napoli.
- Anno 787 – ducato di Benevento, accordo fra Carlo Magno ed *Arechis*.
- Anno 798 – Verona – accordo fra il vescovo e l'esarca governatore di tre città.

I trattati internazionali di portata inter-imperiale hanno registrato grande fortuna come strumento privilegiato dei tre grandi imperi del Medioevo. Ad essi si deve il collegamento tra i sistemi giuridici tra Occidente ed Oriente (“West-East legal tradition” e del mondo islamico – “Islamic Law”). Tali tradizioni sono state particolarmente studiate nel periodo del Sacro Romano Impero (‘700 europeo) ed hanno registrato un “revival” recente, in epoca di grandi integrazioni regionali fuori e dentro l’Europa. Tali diplomi resistono nel tempo, alimentando simultanei ‘miti’ nazionali. Tali sono nell’ottica italo-franco-tedesca ‘il mito diploma’, il ‘mito dell’impero’ ed infine del ‘cesarismo democratico’ (“kaiser reich”).

6. L’Europa carolingia nel Mediterraneo.

Dal punto di vista geo-politico le due frontiere Occidente-Oriente³⁵ ed Europa-Islam³⁶, furono sempre frontiere ‘deboli’, causa di frizioni continue e mai risolte. Come dimostra la doppia storia dell’impero d’Occidente (estinto nel 1806) e dell’impero d’Oriente nella sua doppia variante bizantina (1453) e turco-ottomana (1453 – 1920). In sostituzione di quel modello inter-imperiale, come è noto, la storia moderna-contemporanea ha sostituito una comunità internazionale di Stati-Nazioni (modello di Westphalia del 1648). Resta ovviamente aperto il confronto ordinamentale, fra la realtà normativa esaminata nel presente studio ed il diritto nazionale o euro-nazionale ricorrente e carico di un fascino duraturo fino ad oggi³⁷.

Alla fine del lungo periodo storico seguito in questo volume, si constata come i tre imperi del Medioevo, bene ne rappresentano l’immagine complessa ed in certa misura mutevole e sfuggente. L’Europa carolingia, come quella giustiniana ed infine quella islamica, nasce come un insieme di tre ordinamenti con molti punti di contatto ed altrettanti di acuta distinzione e contrapposizione. Oggi come allora il compito dei trattati internazionali resta quello di realizzare il mito dell’armonia fra le tre parti, al di sopra dei legittimi concorsi di visione e di prospettiva, in cui si realizza ogni possibile unità del presente.

-
- Anno 806 – accordo di Carlo Magno con i veneziani ed i dalmati.
 - Anno 812 – accordo di Carlo Magno con Gromoaldo (Romualdo) duca di Benevento, ultimo segnale di un interesse verso il sud Italia.

³⁵ Gli imperatori d’Oriente sono interessati innanzitutto alla frontiera del Mar Nero:

- Anno 7754 – Accordo fra l’Imperatore Costantino Capromide ed i bulgari, nonché tra l’imperatore Leone IV e gli stessi bulgari (anno 777), cui seguono accordi minori dell’anno 778 con alcune città della Spagna.
- Anno 781 – Accordo fra l’Imperatore d’Oriente Irene con Carlo Magno, Re di Francia e d’Italia (conseguente alla cessazione del Regno longobardo). Dello stesso periodo v. l’accordo fra Elpidio, governatore della Sicilia e gli arabi.
- Anno 784 – Accordo fra l’imperatrice Irene con Aron, figlio del califfo Madi.
- Anno 785 – Accordo fra l’Imperatrice Irene con la Slavonia.

Dopo la proclamazione dell’anno 801 sono importanti gli accordi fra i due imperatori di Occidente ed Oriente degli anni 803 – 810 – 812 – 813. Sono in totale quattro accordi fra i due imperatori di tregua e pacificazione fra Oriente ed Occidente (quelli del 812-813 sono stipulati fra Carlo Magno ed il nuovo imperatore Michele).

³⁶ Nel periodo del regno francese, i primi rapporti di Carlo Magno, allora definito re di Francia e d’Italia, sono con i cd. ‘saraceni di Spagna’ (anno 777 – art. CCCLIII, v. anche nell’anno 783 un accordo fra il Re di Leon e delle Asturie ed il Re dei mori – Marocco). Nel periodo successivo al 800 d.C. è rilevante l’accordo fra il nuovo imperatore d’Oriente Niceforo ed il califfo Aron (anno 803). I precedenti testi di diplomi, hanno dato luogo nella bibliografia recente a studi approfonditi sul ruolo imperiale Occidente-Oriente-Islam, con particolare riferimento alla città simbolo di Cordova.

³⁷ La recente bibliografia storica ha particolarmente tratteggiato una visione simultanea dei tre imperi del Medioevo d’Occidente, d’Oriente ed islamico, nei loro reciproci rapporti internazionali. Cfr.: J. Bartuschat, F. Strologo, *Carlo Magno in Italia e la fortuna dei libri di cavalleria*, Ravenna 2016; L. Gatto, *Gli imperi del Medioevo. Da Carlo Magno alla caduta di Costantinopoli*, Roma 2016; A. Giardina, A. Vauchez, *Il mito di Roma. Da Carlo Magno a Mussolini*, Roma 2016; L. Ottolenghi, *Della dignità imperiale di Carlo Magno*, Firenze 2013;

7. L'Europa moderna.

All'origine i codici positivi di diritto euro-internazionale si sono presentati in un duplice formato. In una prima veste essi sono stati pensati come parti di teoria e di prassi della vita internazionale, ovvero come 'codicilli' incorporati o compattati nel testo di opere maggiori (cd. note infratesto o a piè di pagina). Viceversa, solo in un secondo formato tali codici hanno assunto una veste autonoma, come vere e proprie raccolte di prassi, totalmente autonome, distinte e separate da ogni riferimento a dottrine di scuole o di autori.

Tale elaborazione concettuale, dura oltre un trentennio (1752-1778), a cura del fondatore e più noto autore di tale scuola (1752-1763-1787). All'aspetto esteriore si tratta di tre manuali distinti, dedicati al diritto euro-internazionale in tempo di guerra ("Krieg-zeit"), in tempo di pace ("friedens-zeit") ed insieme in tempo di pace e guerra ("friedens end kieg zeit"). Apparentemente sembra di essere tornati alla vecchia tradizione giusnaturalistica del '*jure belli ac pacis*', ma in realtà si tratta di qualcosa di profondamente diverso nel quadro del nuovo diritto dei popoli europei ("volks-zeit"). Ciò accade perché i titoli di tali opere segnalano di essere tutti fondati sulle procedure volontarie messe in opere dai popoli sovrani, proprio ai fini della produzione di tale diritto³⁸.

Il nuovo *jus gentium* euro-internazionale parla molte lingue. Il latino comincia la sua inarrestabile decadenza, il francese diventa lingua diplomatica prevalente, le altre lingue nazionali si affacciano all'orizzonte. Fra queste la lingua tedesca gotica o non-gotica domina la codificazione ed ambisce ad essere la lingua 'cultura' delle classi di governo.

8. Confronto con i gruppi globali di Stati dell'Occidente e dell'Oriente contemporaneo.

Nel diritto della comunità internazionale attuale degli Stati-Nazione, ancora permangono, in fase di continua transizione e trasformazione, le predette tradizioni storiche dell'Occidente e dell'Oriente (cd. "West-East international legal traditions"). Ne sono divenuti protagonisti i cd. 'grandi attori' ("big players") in intere parti del mondo globalizzato e nei relativi rapporti di coesistenza o di conflitto. Sono i due gruppi contrapposti del G7 e del Brics, i primi espressione delle democrazie di occidente e i secondi delle democrazie dell'oriente e del Medio Oriente contemporaneo³⁹.

Secondo la tradizione giuridica occidentale, propria del grande spazio euro-atlantico, la comunità internazionale si è estesa in modo lineare, da Occidente ad Oriente, secondo principi universali comuni ed a partire dal suo nucleo originario dell'antico occidente mediterraneo. È la tradizione del *jus naturae et gentium*, confluiscono i principi romanistici del diritto delle genti pubblico e privato. Viceversa, secondo la tradizione giuridica orientale, anch'essa riconducibile all'antico oriente mediterraneo, il mondo giuridico complessivo è uno spazio circolare in cui sono confluite regole delle democrazie autocratiche, portatrici di una differente visione dei rapporti fra autorità e libertà individuali della società civile⁴⁰.

³⁸ In ciascuno dei sottotitoli delle tre edizioni del diritto euro-internazionale di Moser, si spiega come la vigenza di tale diritto attuale si fondi sull'unica base della prassi attuale degli Stati sovrani europei ("Übung").

– Edizione 1752: «... il diritto internazionale è quello che appare dalla prassi delle parti» ("parthie Gehens").

– Edizione 1763: «... il diritto internazionale attuale ovvero "des jetzt üblichen" è quello prodotto in tempo di pace dalla loro libera volontà» ("für kommender willkürlicher Handlungen").

– Edizione 1778: «...erste grundlehren des jetzigen europäischen Völkerrechts in Friedens und Kriegszeiten».

È da osservare come la terza edizione del trattato di Moser compaia nel triennio di elaborazione del "versuch" (1777-1780), ovvero del codice-repertorio, finalizzato alla ricerca autonoma ed indipendente della teoria, concernente l'intero insieme della prassi del diritto euro-internazionale (Francoforte 1777-1780, 10 volumi, volumi 9-10 in rispettivi due tomi, edizione digitale moderna della *Bayrische staats-Bibliothek*, Monaco).

³⁹ Cfr. S. GÄNGER, J. OSTERHAMMEL, *Rethinking global history*, Cambridge 2024; H. WEISS, *Minorities in global history*, London 2024.

⁴⁰ Cfr. J. MATUSZEK, *The Europe code. Global politics and the positioning of Europe*, Norderstedt 2024; P. GUERRIERI – P. PADOAN, *Sovereign Europe. An agenda for Europe in a fragmented global economy*, Cheltenham 2024; E. GOLDBERG, *The*

Tutto ciò significa, che in un evidente rapporto di transizione giuridica continua e discontinua, l'Occidente è divenuto l'erede e successore dell'antico Impero Romano, nella sua variante del millenario sacro romano impero (800-1806 d.C.). Viceversa, l'Oriente globale è divenuto erede e successore dell'antico Impero Romano d'Oriente (post-1453) e delle relative componenti del mondo islamico. Esso comprende la Russia europea insieme a Paesi islamici del mondo orientale (Turchia, Persia, Pakistan, Afghanistan), a ciascuno dei quali viene ricondotta una variante geo-politica del mondo islamico attuale⁴¹.

Abstract. - Il saggio prende in esame le nozioni di Oriente e Occidente, nella cultura euromediterranea, partendo dal mondo antico, per arrivare fino all'età contemporanea. Particolare attenzione viene data alla realtà dei rapporti diplomatici e dei trattati internazionali come elemento di formazione e mutamento delle entità statuali. Il sorgere del concetto politico e giuridico di Europa viene ricostruito attraverso un'indagine diacronica che parte da una remota antichità, nella quale affondano le proprie radici alcune delle categorie adoperate nell'età moderna.

This essay examines the notions of East and West within the Euro-Mediterranean culture, starting from the ancient world, up to the contemporary age. Particular attention is dedicated to the reality of diplomatic relations and international treaties as an element of formation and change of State entities. The rise of the political and legal concept of Europe is reconstructed through a diachronic investigation that starts from a remote antiquity, in which some of the categories used in the modern age have their roots.

United States as global liberal hegemon, Cham 2024; G. MARTIN, *Human dignity and world order. The holistic foundations of global democracy*, Lanham 2024.

⁴¹ Cfr. T. VENNING, *The Roman Empire in transition and crisis*, Barnsley 2024; R. GARTH JONES, *All roads lead to Rome. Why we think about the roman empire daily*, London 2024; E. PAPELITZKY, M. CAMS, *Remapping the World in East Asia*, Honolulu, 2024; L. NICOLAS, *Global and regional strategies in the middle east*, London 2024; A. HEUSALA, K. AITAMURTO, S. ERALIEV, *Global migration and illiberalism in Russia, Eurasia, and Eastern Europe*, Helsinki 2024.